



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 25 ottobre 2013, n. 43729

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Superamento dei limiti rilevanti ai fini del disvalore del fatto - Presunzione assoluta dello stato di ebbrezza.

In tema di circolazione stradale, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella sua consumazione. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 43729 del 25.10.2013) - [RIV-1403P230] (Art. 186 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Gallipoli, assolveva, perchè il fatto non sussiste, V. G. dalla contravvenzione di cui all'art. 186 lett. b) C.d.s. (acc. in Sannicola il 12 luglio 2009). Il giudice di primo grado rilevava che l'imputato, sottoposto ad alcoltest, aveva superato il limite di 0,80 gli con una minima percentuale, 0,89 e 0,87. Pertanto, tenuto conto della possibilità di margini di errore nel rilevamento, assolveva l'imputato.

Con sentenza del 7 dicembre 2012 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di legge.

Osservava la Corte che lo stato di ebbrezza era stato rilevato dai Carabinieri già con un esame svolto con un "precursore". Successivamente avevano svolto, nei rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, le misurazioni con l'etilometro ed entrambe avevano dato esito positivo con il superamento del limite di 0,80 g/l.

Pertanto non essendo provata alcuna anomalia di funzionamento delle apparecchiature, l'attendibilità degli esami non poteva essere messa in dubbio, di qui la condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Invero non solo il superamento del limite era stato infinitesimale, ma la corte di merito non aveva tenuto in alcun conto che l'imputato faceva uso di farmaci con contenuto alcolico e ciò poteva aver determinato il superamento del limite del penalmente rilevante. Inoltre, per la punibilità del fatto, andava provato che il V. si trovasse in stato di alterazione psicofisica e ciò non poteva essere dimostrato dal lieve superamento del limite, anche tenuto conto del fatto che ogni individuo ha una diversa reazione di assimilazione dell'alcool.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. In ordine alla prima censura formulata, va premesso che l'art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante. Quanto poi alla doglianza relativa alla possibilità del cattivo funzionamento dell'etilometro, dal che la inattendibilità delle percentuali di alcool nel sangue riscontrate, va rammentato che questa Corte ha statuito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione..." (Cass. sez. IV, sentenza n. 45070 del 30 marzo 2004 ud. (dep. 22 novembre 2004), Rv. 230489).

Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità dell'apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi, correttamente ne ha dedotto il giudice di merito la attendibilità degli esiti dell'alcoltest.

3.2. Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che non era provato si trovasse in stato di ebbrezza e, quindi in una situazione di alterazione psicofisica, considerato che ogni individuo reagisce in modo differente all'assunzione dell'alcool e non basta il mero superamento di un limite posto da una norma a provarlo. Anche tale motivo di ricorso è infondato. Invero l'ordinamento, in particolare l'art. 186 C.d.s., correla la prova dell'ebbrezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di g/l 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per valutare il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente (fascia "a"), ovvero penalmente, con diversa entità della pena, a seconda della entità del tasso (fascia "b" e "c").

In tale contesto, il superamento del limite integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria, il che si giustifica con il fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo, rispetto a più gravi delitti contro la integrità fisica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella consumazione.

Al rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 43729 del 25.10.2013) - [RIV-1403P230] (Art. 186 cs)**